

268/2017

N. 268/2013/R.G. Sequestri

Tribunale Ordinario di Roma

Sezione per il Riesame

dei Provvedimenti restrittivi della Libertà personale

composto dai Signori Magistrati:

dott.	Gian Luca Soana	Presidente
dott.	Maria Viscito	Giudice
dott.	Debora Sulpizi	Giudice

riunito in camera di consiglio all'udienza del 19.05.2017 ed esaminati gli atti del procedimento indicato in epigrafe, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul riesame proposto da ██████ nata a ██████ il 24.03.1972 avverso il decreto di convalida del sequestro datato 01.03.2017 ;

OSSERVA

Con il provvedimento impugnato il P.M. ha disposto la convalida del sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria in data 27.02.2017, evidenziando la pertinenzialità degli oggetti sequestrati rispetto ai reati contestati ed in particolare alle azioni predatorie compiute dal coindagato ██████ e rilevando la necessità che sui beni siano compiute ulteriori attività istruttorie, sia nel corso delle indagini che in dibattimento.

Avverso il provvedimento di convalida ha proposto riesame il difensore il quale ha in primo luogo eccepito l'inefficacia del sequestro per violazione dell'articolo 355 c.p.p.. In particolare la difesa ha sostenuto che non vi è prova in atti che la convalida sia intervenuta nei termini previsti a pena di inefficacia dalla norma innanzi citata. Il decreto è privo di attestazione di depositato, sicchè non può dirsi che sia intervenuto nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 355 c.p.p.

Ancora, la difesa ha affermato che il provvedimento del P.M. o del Giudice è pubblicato con il deposito presso la segreteria o la cancelleria, atteso che esso è requisito formale dell'esternazione del provvedimento e con esso si perfeziona la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale.

Nel merito, il difensore ha contestato l'esistenza dei presupposti della convalida del sequestro, sia sotto l'aspetto del fumus commissi delicti che sotto l'aspetto della necessità probatoria.

La difesa ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento di convalida impugnato.

Il tribunale, disposta l'integrazione degli atti (cfr ordinanza del 10.05.2017), ha riservato la decisione all'esito della camera di consiglio.

Il riesame può essere accolto.

L'eccezione preliminare di inefficacia del provvedimento di convalida per inosservanza del termine perentorio stabilito dall'articolo 355 c.p.p., è accoglibile.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "è nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio privo dell'attestazione di deposito presso la segreteria, qualora la data di deposito non possa desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede, in quanto gli effetti giuridici del provvedimento decorrono dal giorno in cui, attraverso la certificazione di deposito del segretario, acquisisce giuridica esistenza; tuttavia, in difetto di detta attestazione, il giudice può svolgere, ai fini della verifica della tempestività del deposito del decreto di convalida, ogni possibile accertamento idoneo a riscontrare i dati temporali emergenti dall'atto" (cfr. Cass. Pen. 21.10.2014 n. 17108).

Il principio vale sia per gli atti emessi dal Giudice che per gli atti compiuti dal P.M.

E' stato, infatti, univocamente affermato che, quando il P.M. è chiamato a convalidare atti di coercizione personale o reale con provvedimenti che devono essere adottati, a pena di inefficacia, in un termine perentorio e comunicati dalla segreteria, per i quali è implicita la necessità dell'attestazione dell'ausiliario che renda certo che la decisione – con quel particolare contenuto – è stata resa nel termine previsto dalla legge (cfr. Cass. Pen. 03.-06.2003 n. 41329), si applica la disposizione contenuta nell'articolo 128 c.p.p. .

Nel caso di specie l'atto è privo del deposito da parte del cancelliere o segretario né è possibile attraverso altri dati emergenti dagli atti evincere la tempestività della redazione nel termine perentorio previsto dalla legge, non potendo, secondo le linee ermeneutiche esposte, avere rilevanza la data apposta sul provvedimento dal P.M. nell'atto di compilarlo.

L'unica attestazione presente sull'atto è quella di conformità all'originale datata 06.03.2017, sicchè può arguirsi che sicuramente a tale data l'atto fosse stato già depositato in cancelleria, ma non può evincersi la data precisa entro la quale la convalida ha acquisito giuridica esistenza; elemento quest'ultimo viepiù rilevante nel caso in esame, essendo previsto dalla legge, ai fini della efficacia del sequestro, che l'atto di p.g. sia convalidato dal P.M. entro le quarantotto ore dalla trasmissione.

L'assenza dell'attestazione fidefaciente della tempestività della redazione della convalida impedisce di ritenere l'atto sia venuto a giuridica esistenza nel termine previsto dalla legge; ne consegue che il sequestro operato dalla P.G. deve considerarsi caducato e la convalida inefficace, non potendo questo tribunale operare alcuna integrazione (cfr. cass. Pen. 14.05.2010 n. 22283)

P.Q.M.

Visto l'articolo 324 c.p.p.


ANNULLA

Il provvedimento di convalida del sequestro qui impugnato e per l'effetto dispone la restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto.


Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Roma, 19.05.2017

Il Giudice rel.
Maria Viscito



IL PRESIDENTE
Gian Luca Spina



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SPECIALE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI
SULLE MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI

Depositato in Cancelleria

Roma, il 17.5.2017

IL CANCELLIERE



CANCELLIERE
Paola Bruni

